



AERO CLUB D'ITALIA
UFFICIO CONTRATTI
REG. AL N° DI REP 2066
IN DATA 07/05/13

Repertorio n.

REGIONE LOMBARDIA

PRESIDENZA

COORDINAMENTO SEDI TERRITORIALI

SEDE TERRITORIALE DI PAVIA

DISCIPLINARE

L'anno duemilatreddici addì 3 del mese di FEBBRAIO in Pavia, tra:

- Regione Lombardia Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominato Concedente, rappresentata dal Dott. Roberto Daffonchio, quale Dirigente della Sede Territoriale di Pavia;
- Aero Club Italia, con sede legale in Roma, via Cesare Beccaria n. 35/5, (cod. fisc. 80109730582), ente di diritto pubblico non economico, rappresentato dal Sen. Giuseppe Leoni, quale Commissario Straordinario p.t., residente in Mornago (VA), via Castagneto n. 12, (cod. fisc. LNEGPP47D15F736X),

di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti pervenuta in data 10/12/2012 acquisita al protocollo regionale n. AE10.2012.0004813 - (Pratica n. 4323).

Art. 1 - Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'utilizzo dei sedimi demaniali posti in sponda sinistra del torrente Staffora, contraddistinti al N.C.T. Fg. 4 mappale 315 - 316 del Comune di Rivanazzano Terme (PV), al N.C.T. Fg. 4 mappale 170 e Fg. 5 mappale 546 (N.C.E.U. Fg. 4 mappale 170 e Fg. 5

Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Prot.: 00021476 del 01/08/2013
ENTRATA
Trattato AGP/SR/VA



2013E-00021476

mappale 546) del Comune di Retorbido (PV), per una superficie complessiva di mq. 216.059, di cui mq. 387 occupati da due capannoni contraddistinti al N.C.E.U. Fg. 4 mappale 316 del Comune di Rivanazzano Terme (PV), come meglio identificato nella planimetria allegata (All. 1 – All. 2 – All. 3 – All. 4).

Art. 2– Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni **19** (diciannove) successivi e continui a far tempo dal **01/01/2013** con scadenza **31/12/2031**.

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza almeno tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

Il Concessionario potrà sfruttare il terreno come pista aeroportuale e a supporto di eventuali iniziative collegate.

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale, rappresentata nelle tavole planimetriche allegate, non può essere diverso da quello sopra descritto; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

Il Concedente potrà procedere all'immediata revoca del contratto, imponendo al Concessionario la messa in pristino dei luoghi, qualora il tipo d'utilizzo discosti da quell'oggetto della presente concessione.

La realizzazione di qualsiasi opera nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata all'acquisizione, da parte del Concessionario, di tutti gli atti autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia ed idraulica.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area di cui

trattasi eseguendo, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali operazioni che gli organi competenti riterranno di ordinare a salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua, per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità e del decoro dell'ambiente.

Nessun compenso spetta al Concessionario per eventuali danni derivanti dalle piene o erosioni del torrente Staffora qualunque sia l'entità dei danni.

Qualora per eventuali spostamenti della corrente del corso d'acqua la zona demaniale fosse completamente od in parte corrosa, si potrà, a domanda dell'interessato, procedere alla rescissione del contratto.

E' vietato al Concessionario di utilizzare la zona demaniale per estrazione di ghiaia e sabbia.

E' proibito al Concessionario effettuare piantagioni nella zona demaniale oggetto della presente concessione, salvo quelle che fossero autorizzate o prescritte dal Concedente, come pure è proibito l'abbattimento delle piante senza la preventiva autorizzazione.

E' vietato costruire opere fisse di qualsiasi natura nella zona in affitto, come pure è proibito la realizzazione di strutture mobili o recinzioni senza la preventiva autorizzazione.

Il Concedente non è tenuto alla custodia della pertinenza durante il periodo di durata della concessione.

Lungo la zona rivierasca, dovrà essere garantito l'accesso, al personale ed ai mezzi della Pubblica Amministrazione, ogni qualvolta la stessa ritenga necessario eseguire lavori nell'alveo e lungo le sponde del corso d'acqua.

La sicurezza del transito lungo l'area concessionata è a totale carico del richiedente.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Lombardia il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 4.

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (Art. 6, commi 4 e 6 della l.r. 29/06/2009 n. 10).

Art. 4 – Canone di concessione e cauzione a garanzia.

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui alla Delibera n. 4287 del 25/10/2012 allegato C, in € 108.416,60 (Euro centottomilaquattrocentosedici/60) pari al canone

- "O.3.4 – Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq. (€ 54.208,30)";

maggiorato dell'imposta regionale pari al 100 % del canone stesso.

In virtù dell'art. 11 lett. g) del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005 e della D.G.R. n. 4287 del 25/10/2012 il canone viene ridotto al 10% di quanto calcolato ovvero € 10.841,66 (Euro diecimilaottocentoquarantuno/66).

Il canone :

- deve essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di



mezzo deve intendersi per intero (Art. 6 l.r. 10/2009).

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta in misura pari ad una annualità del canone qualora il canone stesso sia di importo superiore ad € 300,00 (l.r. 29 giugno 2009 n. 10 integrata, al comma 9, dall'art. 21 della l.r. 21/02/2011 n. 3 - collegato ordinamentale).

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere in pristino lo stato dell'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali.

Ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 196/2003 il Direttore della D.G. Territorio e Urbanistica Arch. Gian Angelo Bravo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro-tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Rivanazzano Terme (PV).

Letto ed approvato